

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 358

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati REPOSSI, RAMPA, BIASUTTI, PENAZZATO,  
BUTTÈ, COLOMBO VITTORINO, GERBINO, BIANCHI FORTUNATO**

*Presentata il 9 ottobre 1958*

**Esonero dall'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella trascorsa legislatura, d'iniziativa dei deputati Storchi ed altri è stata presentata alla Camera (atti Camera n. 3248) una proposta di legge relativa all'esonero dell'imposta di bollo degli atti relativi alla composizione delle controversie individuali di lavoro innanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione.

La proposta di legge era illustrata da una relazione nella quale si rilevava che in base alle norme attualmente vigenti (regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073 e successive modificazioni, decreto legge 25 giugno 1953, n. 492) gli atti concernenti la composizione delle controversie di lavoro stipulati dalle parti, con l'intervento degli Uffici del lavoro e della massima occupazione previsto dall'articolo 23 del decreto presidenziale 19 marzo 1955, n. 520, mentre restano esenti dall'imposta di registro fino a lire 100.000, sono soggetti a quella di bollo, il cui pagamento è effettuato nel modo ordinario, mediante acquisto della carta bollata sulla quale debbono essere redatti l'atto originale e le copie.

È ben evidente che tale norma è accolta assai sfavorevolmente dai lavoratori, per i quali l'onere finanziario rappresentato dall'imposta costituisce una remora alla richiesta

dell'intervento conciliativo dell'Ufficio del lavoro e, spesso, un ostacolo insuperabile quando il valore patrimoniale della controversia sia di modesta entità.

Si rende, pertanto, necessario, rilevava la relazione, provvedere al ripristino dell'esenzione quale esisteva in base alla legge del 1934, al fine di non compromettere l'efficacia di uno strumento di composizione delle controversie di lavoro dimostratosi socialmente utilissimo.

Difatti, l'articolo unico di cui si proponeva l'approvazione era così formulato: « Gli atti relativi al procedimento innanzi agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro non eccedenti il valore di lire 100.000, sono esenti dalla imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto, di qualsiasi specie e natura ».

Nella stessa legislatura era stata anche presentata una proposta di legge dell'onorevole Cacciatore (Atti Camera n. 35) per esonerare da ogni spesa e tassa i *giudizi di lavoro*, intendendosi per tali appunto i giudizi presentati davanti al Tribunale, Corte d'appello o cassazione a tutela degli interessi e dei diritti del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

L'esame delle due proposte venne abbinato dalla competente Commissione della Camera (Atti Camera 35-A e 3248-A) in quanto, come rilevava il relatore onorevole Vicentini, hanno per oggetto la stessa materia, *mirando infatti a rendere indenni da gravami fiscali le procedure afferenti a controversie individuali di lavoro*. Ma se era vero che entrambe le proposte miravano a rendere indenni da gravami fiscali le procedure afferenti a controversie individuali di lavoro, occorreva tener conto che mentre la proposta Cacciatore riguardava le *procedure giudiziarie*, quella Storchi riguardava *procedure extra-giudiziarie*, in quanto svolte presso gli Uffici del lavoro.

Invece il testo proposto alla approvazione della Camera si è basato solo su quello Cacciatore, parlando di « atti, documenti e provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali del lavoro... » e senza fare riferimento agli *atti e procedimenti* ai quali si riferiva la proposta Storchi. Difatti il testo

della Commissione approvato dalla Camera il 5 marzo 1958 e divenuto legge dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento (legge 2 aprile 1958, n. 319, *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1958) veniva esattamente interpretato nel senso di esonerare i giudizi e le cause e non gli atti e i procedimenti extra-giudiziali.

Da ciò la necessità di modificare l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, affinché abbia a comprendere anche i casi di cui alla proposta Storchi così come del resto aveva stabilito la Commissione allorché aveva deciso l'unificazione delle due proposte. Il testo che ora si presenta alla Camera realizza pertanto tale unificazione, includendo nello esonero già approvato dalla legge anche « gli atti relativi ai procedimenti innanzi agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro ».

Per queste considerazioni si confida che la presente proposta sarà accolta dalla Camera.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO

Il primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958 n. 319, è sostituito dal seguente:

« Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro ed ai rapporti di pubblico impiego, nonché gli atti relativi ai procedimenti innanzi agli Uffici del lavoro e della massima occupazione per la conciliazione delle controversie di lavoro, limitatamente ai giudizi ed alle controversie il cui valore non superi il milione di lire, sono esenti dalla imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura ».